

Documento di consultazione pubblica sulle integrazioni alla regolamentazione dell’Autorità in materia di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”.

1. Le modifiche legislative
2. Le conseguenze sulle disposizioni regolamentari dell’Autorità
3. L’iter del procedimento
4. La consultazione pubblica
5. Gli orientamenti dell’Autorità.
 - 5.1 Delibera 77/18/CONS
 - 5.2 Delibera 285/18/CONS
 - 5.3 Delibera 600/18/CONS

1. Le modifiche legislative

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per 2019) ha ripristinato¹ l’obbligo della comunicazione di avvenuta notifica nel caso in cui il piego contenente l’atto da notificare non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto stesso.

Tale comunicazione, consistente in un invio raccomandato attraverso il quale il destinatario è reso edotto o della avvenuta notifica dell’atto a lui destinato ad una delle persone legittimate a riceverlo in sua vece, è stato oggetto di alterne vicende giuridiche.

Il testo originario della legge n. 890 del 1982 non la prevedeva, l’obbligo di comunicazione è stato successivamente introdotto dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Più di recente, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018*”, ha modificato la legge n. 890/82. L’articolo 7

¹ Articolo 1, comma 813.

della predetta legge, in particolare, è stato riformulato integralmente omettendo, tuttavia, di prevedere l'obbligo di comunicare l'avvenuta notifica.

Ora, come detto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha provveduto a ripristinarne l'obbligo, come peraltro auspicato dall'Autorità nelle sedi istituzionali.

Con la legge n. 145 del 2018, inoltre, è stato differito di dodici mesi (al 1° giugno 2019) il termine di decorrenza delle disposizioni in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato, facendo comunque salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della legge stessa².

Tra le disposizioni della legge n. 890/1982 che sono modificate³ ad opera della legge n. 145 del 2018 e che hanno un impatto sulle delibere dell'Autorità, rientrano anche l'eliminazione dell'obbligo di apposizione del bollo dell'ufficio sulla modulistica (articolo 4) e la definizione di un periodo di tempo maggiore (due giorni) rispetto al precedente (lo stesso giorno) per provvedere al deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario in caso di mancata notifica (articolo 8).

2. L'adeguamento della regolamentazione dell'Autorità

Le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità in materia di notificazione di atti a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 (delibere n. 77/18/CONS, 285/18/CONS e 600/18/CONS) devono essere modificate ed integrate alla luce del recente intervento legislativo. In sintesi, questi gli interventi necessari:

Delibera n. 77/18/CONS

- Allegato 2: mediante integrazione dello standard di qualità della CAD e introduzione dello standard di qualità della CAN;

a. Delibera n. 285/18/CONS

- Modello di lettera e di busta della CAN: introduzione dei nuovi modelli;
- Avviso di ricevimento del piego: mediante inserimento degli estremi della raccomandata CAN (numero di codice e data di emissione) ed eliminazione del timbro dell'ufficio;
- Avviso di deposito/giacenza del piego: integrazione con riferimento alla modifica della tempistica
- Articolo 5, modifica della decorrenza dalla data di entrata in vigore del disciplinare del MiSE alla data di entrata in vigore della delibera;

b. Delibera n. 600/18/CONS

² Articolo 1, comma 814.

³ Articolo 1, comma 813.

- Articolo 1: da integrare con la definizione di CAN;
- Articoli 4, 6, 8 e 10: da integrare con il riferimento alle spese di emissione della CAN;
- Articolo nuovo: da introdurre per gli indennizzi relativi alla CAN

Infine, per quanto attiene specificamente alle modifiche e integrazioni da apportare alla modulistica (di cui alla delibera 285/18/CONS), sarà necessario acquisire le valutazioni del Ministero della Giustizia, ai sensi del novellato articolo 2 della legge 890/82⁴.

3. L'iter del procedimento

Per dare concreta attuazione al processo di liberalizzazione iniziato con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124 del 2017)⁵ ed al fine di semplificare e contenere al massimo la durata dell'iter amministrativo, si è ritenuto opportuno attivare un unico procedimento per introdurre le dovute modifiche ed integrazioni alle tre delibere.

Al fine di approfondire i profili relativi alla comunicazione di avvenuta notifica e tenuto conto della positiva esperienza maturata mediante l'attivazione di appositi tavoli tecnici, è stata tempestivamente convocata una riunione, già in data 15 gennaio u.s., del *“tavolo tecnico per l'adeguamento delle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta al mutato quadro normativo”*.

La riunione del “tavolo tecnico” ha confermato il clima collaborativo costruito con gli operatori ed ha condotto alla redazione del documento di consultazione.

In sede di tavolo tecnico è anche emersa l'opportunità di apportare una minima modifica alle informazioni che devono essere indicate nello spazio, sulla busta, dedicato alla delega per il ritiro dell'invio postale, non prevedendo più come obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del delegante e del delegato. Lo spazio destinato alla delega, infatti, non contiene informazioni essenziali ai fini della notificazione a mezzo posta, ma costituisce esclusivamente un'agevolazione per destinatario mediante compilazione guidata di una delega che può comunque essere prodotta anche in modo autonomo e senza un modello prestabilito.

Infine, preso atto che le modifiche legislative hanno eliminato la necessità del timbro dell'ufficio dal modello di avviso di ricevimento del piego, si ritiene che esso

⁴ Gli ufficiali giudiziari [...] fanno uso di speciali buste e moduli [...] conformi al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia.

⁵ La legge 124/2017 ha disposto l'abrogazione del regime di esclusiva dei servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada e la conseguente abrogazione delle previsioni del decreto legislativo n. 261/1999 correlate a tale regime, ed ha attribuito all'Autorità il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza individuale per tali notificazioni (delibera 77/18/CONS).

possa a maggior ragione essere eliminato dal modello di avviso di ricevimento della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).

4. La consultazione pubblica

Al fine di consentire la più ampia partecipazione e l'acquisizione di possibili ulteriori contributi da parte di tutti i soggetti interessati, come sinora avvenuto in tutto il percorso di liberalizzazione del servizio di notificazione, si ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica il presente documento sulle modifiche e integrazioni da introdurre alle disposizioni regolamentari dell'Autorità.

5. Gli orientamenti dell'Autorità.

Nel presente documento si è tenuto conto degli esiti del dibattito svoltosi in sede di tavolo tecnico. Attraverso le osservazioni degli operatori, formulate per iscritto o nel corso della riunione, la prospettazione iniziale dell'Autorità è stata meglio definita con osservazioni e valutazioni che sono risultate utili per predisporre il presente documento da sottoporre alla consultazione pubblica.

5.1 Delibera n. 77/18/CONS

5.1.1 Standard di qualità

a) Allegato 2 - Standard di qualità della CAD

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta⁶ al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, lo standard di qualità della raccomandata CAD debba essere adeguato come rappresentato **nell'Allegato 1** al presente documento di consultazione.

b) Allegato 2 – Standard di qualità della CAN

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, debba essere introdotto lo standard di qualità della raccomandata CAN come rappresentato sempre **nell'Allegato 1** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 1

⁶ Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato, ~~lo stesso giorno entro due~~ **giorni lavorativi** dal giorno del tentativo di notifica, presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine agli standard di qualità della CAD?b. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine agli standard di qualità della CAN? |
|---|

5.2 Delibera n. 285/18/CONS

5.2.1 Nuovi modelli: lettera e busta della CAN

a) Modello di lettera CAN

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, debba essere introdotto il modello di lettera raccomandata CAN, come rappresentato **nell'Allegato 2** al presente documento di consultazione.

b) Modello di busta della CAN

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, debba essere introdotto il modello di busta della raccomandata CAN, come rappresentato **nell'Allegato 3** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 2

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine al modello di busta della raccomandata CAN?b. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine al modello di lettera raccomandata CAN? |
|---|

5.2.2 Allegato 2 alla delibera n. 285/18/CONS: Modello di avviso di ricevimento del piego contenente l'atto

a) Indicazione dell'avvenuta emissione della CAN

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta⁷ all'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, il modello di avviso di ricevimento del piego contenente l'atto debba essere adeguato con l'indicazione dell'avvenuta emissione della raccomandata CAN come rappresentato **nell'Allegato 4** al presente documento di consultazione.

⁷ Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

b) Spazi destinati al timbro dell'ufficio

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta ai commi 1 e 4 dell'articolo 4 della legge n. 890 del 1982, il modello di avviso di ricevimento del piego contenente l'atto debba essere adeguato con l'eliminazione degli spazi destinati al timbro dell'ufficio, come rappresentato sempre **nell'Allegato 4** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 3

- a. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine all'indicazione dell'avvenuta emissione della raccomandata CAN sul modello di avviso di ricevimento del piego contenente l'atto?**
- b. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine all'eliminazione degli spazi destinati al timbro dell'ufficio dal modello di avviso di ricevimento del piego contenente l'atto?**

5.2.3 Modello di avviso di deposito/giacenza del piego

a) Allegato 3 alla delibera n. 285/18/CONS

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, debba essere modificato l'avviso di deposito/giacenza del piego contenente l'atto, come rappresentato **nell'Allegato 5** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 4

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine al modello di avviso di deposito/giacenza del piego?

5.2.4 Modello di lettera CAD

a) Allegato 5 alla delibera n. 285/18/CONS

L'Autorità ritiene che, al fine di agevolare le procedure di notificazione, possa essere modificato lo spazio dedicato alla delega del modello di lettera CAD, come rappresentato **nell'Allegato 6** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 5

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine al modello di lettera CAD?

5.2.5 Modello di avviso di ricevimento della CAD

a) Allegato 6 alla delibera n. 285/18/CONS

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta ai commi 1 e 4 dell'articolo 4 della legge n. 890 del 1982, coerentemente con quanto previsto per l'avviso di ricevimento del piego contenente l'atto, il modello di avviso di ricevimento della raccomandata CAD debba essere adeguato alle nuove disposizioni con l'eliminazione degli spazi destinati al timbro dell'ufficio, come rappresentato sempre **nell'Allegato 7** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 6

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine al modello di avviso di ricevimento della raccomandata CAD?

5.2.6 Slittamento del termine

a) Articolo 5 della delibera n. 285/18/CONS

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 145 del 2018, debba essere modificato il termine di cui all'articolo 5, come rappresentato **nell'Allegato 8** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 7

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine alle modifiche all'articolo 5 della delibera n. 285/18/CONS?

5.3 Delibera n. 600/18/CONS

5.3.1 Definizione di CAN

a) Articolo 1 della delibera n. 600/18/CONS

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, debba essere integrato l'articolo 1 (definizioni) mediante l'inserimento della definizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), come rappresentato **nell'Allegato 9** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 8

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine all'inserimento della definizione della CAN nell'articolo 1 della delibera n. 600/18/CONS?

5.3.2 Spese di emissione della raccomandata CAN

a) Articoli 4, 6, 8, 10 della delibera n. 600/18/CONS

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, debbano essere integrate le disposizioni relativamente alle spese per l'emissione della CAN, come rappresentato **nell'Allegato 10** al presente documento di consultazione.

Inoltre, coerentemente con quanto stabilito per la CAD, l'Autorità ritiene che l'articolo 10 debba essere integrato prevedendo anche per la CAN, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento, la riemissione della CAN stessa e la registrazione della riemissione nei sistemi da parte dell'operatore postale, come rappresentato **nell'Allegato 10** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 9

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine all'inserimento di un nuovo articolo concernente gli indennizzi relativi alla CAN?

5.3.3 Indennizzi relativi alla CAN

a) Nuovo articolo concernente gli indennizzi relativi alla CAN

L'Autorità ritiene che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, debba essere inserito un nuovo articolo concernente gli indennizzi relativi alla CAN, come rappresentato **nell'Allegato 11** al presente documento di consultazione.

Quesito n. 10

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in ordine all'inserimento di un nuovo articolo concernente gli indennizzi relativi alla CAN?